



LAURORA GIACOMO

NOTAIO IN ROMA
PIAZZA BOLOGNA N.2
0644238158

Allegato "A" al repertorio n. 54.672/20.901

STATUTO

Costituzione - sede - durata

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 14 e seguenti Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è costituita l'associazione denominata "EUROSOLAR ITALIA" come sezione italiana dell'associazione internazionale "EUROSOLAR, Associazione politica Internazionale per l'energia solare" con sede in Born (Germania).

La sezione italiana è affiliata a quella internazionale, della quale condivide e osserva le finalità e gli obiettivi statutari.

Gli iscritti alla sezione italiana sono automaticamente soci dell'associazione internazionale.

L'associazione ha sede in Roma, Via Salaria n. 403.

Art. 2 - La durata dell'associazione è illimitata. Può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Scopo

Art. 3 - Ogni fine di lucro è escluso dagli scopi dell'associazione.

L'associazione intende operare perchè sia realizzato a livello tecnologico di piccola e di vasta scala, la sostituzione dell'approvvigionamento energetico - basato sulle fonti tradizionali di energia - con le fonti inesauribili dell'energia solare diretta e indiretta. Al riguardo si intende qualsiasi forma di prestazione energetica, dal calore alla corrente elettrica, dal carburante al combustibile, purchè prodotti con l'energia solare.

In questo progetto rientra la promozione dell'utilizzo razionale dell'energia per accelerare il cammino verso un sistema energetico solare e per valorizzare efficacemente la natura e l'ambiente.

L'associazione:

- ritenuto che l'introduzione di un sistema energetico solare a livello mondiale è responsabilità specifica delle società industrializzate;
- considerato che tale fine costituisce contributo sostanziale alla pacifica convivenza fra il nord e il sud del mondo, ha quale scopo principale la promozione dell'informazione, dell'istruzione e della sensibilizzazione della pubblica opinione, e la formazione della relativa ricerca scientifica finalizzata soprattutto al trasferimento dell'innovazione tecnologica sulle possibilità politiche, tecniche e scientifiche ed economiche dell'introduzione delle fonti di energie rinnovabili, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Il perseguimento di tali finalità è in particolare conseguito mediante:

- l'organizzazione di congressi, convegni, seminari e mostre;
- la costituzione di specifici gruppi di lavoro e di centri di ricerca, la cui attività dovrà essere sviluppata attraverso la costituzione di un'apposita Commissione Tecnica Scientifica e l'apporto di Istituti Universitari, Istituti di Ricerca, Istituti di Credito e industrie del settore;
- la pubblicazione e diffusione sui media disponibili della promozione delle energie rinnovabili e delle sue applicazioni;
- formazione e specializzazione a tutti i livelli attraverso lo svolgimento di appositi corsi che promuovono figure professionali di esperti e tecnici ambientali;
- il conferimento di incarichi di studio, ricerca e assistenza a soggetti pubblici e privati, inerenti le energie rinnovabili e le tematiche contermini.

Il sodalizio pertanto intende promuovere l'introduzione e l'utilizzo appro-

priato e sostenibile di tutte le energie rinnovabili nell'ambito anche di una pianificazione urbana e territoriale, supportato ove possibile, da un processo di partecipazione con i cittadini a livello nazionale ed internazionale. Ogni fine di lucro e di distribuzione degli utili anche indiretta, nonché avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge sono esclusi dagli scopi dell'associazione, che opera al di fuori delle organizzazioni di partito.

Inoltre, può compiere qualunque altra attività accessoria e strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale.

Soci

Art. 4 - L'associazione è costituita da un numero illimitato di soci; essi hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire delle strutture e delle attrezzature che il sodalizio pone a loro disposizione, di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall'associazione.

Le condizioni per l'ammissione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti sono stabiliti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento e dalla disposizioni predisposte dal consiglio direttivo.

I soci debbono pagare anticipatamente le quote di partecipazione ed i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 5 - I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) - ordinari: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del sodalizio e coloro che vi sono stati ammessi, contribuendo al perseguimento degli scopi dell'organizzazione.

Essi pagano la quota di ammissione ed una quota periodica nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) - sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni pubblici o privati che condividendo le finalità del sodalizio vi sono ammessi con delibera del comitato direttivo; essi pagano la quota annuale nell'ammontare almeno quadruplo di quello di cui alla precedente lettera, stabilito dal Comitato Direttivo.

Art. 6 - Per essere ammesso all'associazione l'interessato deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Quest'ultimo decide con deliberazione motivata.

Art. 7 - Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; egli è tenuto al pagamento delle quote periodiche e delle altre contribuzioni previste sino alla data della delibera del Consiglio Direttivo che accoglie il recesso.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- per esclusione, quando il socio con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell'associazione;

- per morosità nel pagamento delle quote associative e delle altre contribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.

Assemblea

Art. 9 - Possono intervenire all'assemblea i soci in regola con i versamenti e le contribuzioni stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Direttivo con avviso da affiggersi nei locali dell'associazione, ovvero da spedirsi via fax o per raccomandata o per posta elettronica (email) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede, purchè in Italia - del giorno, dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno; nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, che sarà diverso da quello previsto per la prima.

In assenza delle formalità che precedono, l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli associati.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona nominata dall'assemblea, la quale nomina un segretario e ove occorrono due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti. Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto; è in facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria approva i bilanci preventivo e consuntivo, nomina i componenti dell'organo direttivo determinandone il numero e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del sodalizio.

Essa è convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di aprile.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria ha per oggetto le modifiche del presente statuto e lo scioglimento del sodalizio.

Art. 14 - Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Consiglio Direttivo

Art. 15 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito al momento della nomina.

Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice-Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo con apposita delibera può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell'ambito della propria qualifica.

I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti il

Consiglio Direttivo, i consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione; tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa. Il consigliere neo-eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio Direttivo del quale fa parte.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso spese all'organo amministrativo che le abbia sostenute nell'interesse dell'associazione.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia su iniziativa del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere. L'avviso da affiggersi nei locali dell'associazione ovvero da spedirsi via fax o per posta elettronica (email) almeno otto giorni prima della riunione, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da discutere.

In mancanza delle modalità che precedono, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio stesso.

Art. 17 - Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del sodalizio, senza limitazione alcuna. Esso può predisporre regolamenti interni ai quali debbono adeguarsi gli associati.

Art. 18 - La rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza o di suo impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente; la firma di questi fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza del Presidente.

Esercizio Sociale

Art. 19 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il Consiglio Direttivo predispose i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; di essi possono essere rilasciate copie ai soci che ne facciano richiesta.

Patrimonio e finanziamento dell'associazione

Art. 20 - Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono sostenute con le seguenti entrate:

- a) - quote ordinarie degli associati;
- b) - eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) - proventi per prestazioni di servizi vari.

Le entrate costituiscono il patrimonio dell'associazione, dedotte le spese di gestione del sodalizio.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ov-

vero di fondi o riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Scioglimento

Art. 21 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale può nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Disposizioni generali

Art. 22 - Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Firmato: Francesca Sartogo - Laurora Giacomo Notaio (leggesi sigillo).

La presente è copia conforme all'originale da me conservato e si rilascia per gli usi di legge; è composta di 9 (nove) pagine scritte si rilascia per gli usi di legge.

Registrato all'Ufficio Territoriale di Roma 4 il _____
al n. _____ esatti Euro _____

ROMA, _____